

## **STATUTO**

### **IN SIDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: PESARO PS VIA VELINO 66

Numero REA: PS - 197799

Codice fiscale: 02638440418

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 25-07-2018 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Allegato "A" all'atto N.26.390/9.042= del Rep.                                    |  |
| STATUTO SOCIALE DELLA COSTITUZIONE DI COOPERATIVA SO-                             |  |
| CIALE ONLUS "IN SIDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"                                   |  |
| TITOLO I                                                                          |  |
| DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA                                                     |  |
| Art. 1 (Denominazione e Sede)                                                     |  |
| E' costituita, con sede nel Comune di Pesaro, all'indirizzo risultante dalla ap-  |  |
| posita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, a sensi del-         |  |
| l'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, una società co- |  |
| operativa denominata "IN SIDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".                         |  |
| La società cooperativa sarà iscritta, a cura dell'Organo Amministrativo, nel-     |  |
| l'apposito albo previsto dall'art.2512 del Codice Civile, presso il quale ver-    |  |
| ranno depositati annualmente i bilanci. Ai sensi del secondo comma                |  |
| dell'art.2512 del Codice Civile, negli atti e nella corrispondenza dovrà essere   |  |
| indicato il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità      |  |
| prevalente.                                                                       |  |
| Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e       |  |
| dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le  |  |
| norme sulle società a responsabilità limitata.                                    |  |
| Art. 2 (Durata)                                                                   |  |
| La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata        |  |
| tacitamente di anno in anno.                                                      |  |
| TITOLO II                                                                         |  |
| SCOPO - OGGETTO                                                                   |  |
| Art.3 (Scopo Mutualistico)                                                        |  |
|                                                                                   |  |

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della co-    |  |
|  | munità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-     |  |
|  | verso:                                                                           |  |
|  | - la gestione di servizi educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma       |  |
|  | punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modificazioni e          |  |
|  | integrazioni;                                                                    |  |
|  | - lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di   |  |
|  | persone svantaggiate, sempre ai sensi dell'art.1, primo comma, punto b) del-     |  |
|  | la medesima legge 8 novembre 1991 n.381.                                         |  |
|  | La Cooperativa è retta da principio della mutualità, in ossequio a quanto di-    |  |
|  | sposto dall'art.2511 del codice civile e dalle leggi in materia di cooperazio-   |  |
|  | ne.                                                                              |  |
|  | Lo scopo che i Soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quel-    |  |
|  | lo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione del- |  |
|  | la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condi-   |  |
|  | zioni economiche, sociali e professionali.                                       |  |
|  | Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaura-  |  |
|  | no con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o    |  |
|  | autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato   |  |
|  | da apposito regolamento ai sensi della Legge n.142/2001.                         |  |
|  | Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa an-     |  |
|  | che con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.        |  |
|  | Analogamente, per l'erogazione dei propri servizi, la Cooperativa potrà svol-    |  |
|  | gere la propria attività con soggetti non soci.                                  |  |
|  | Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo am-    |  |
|  |                                                                                  |  |

|  |                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                     |  |
|  | ministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti    |  |
|  | dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la pa-    |  |
|  | rità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.   |  |
|  | Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole ine-       |  |
|  | renti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.           |  |
|  | Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati         |  |
|  | dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.          |  |
|  | La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.                                |  |
|  | La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità        |  |
|  | senza fine di speculazione privata, collaborando con tutte le società, le Coo-      |  |
|  | perative e gli enti preposti pubblici e privati che perseguano gli stessi obietti-  |  |
|  | vi, sia in Italia che all'Estero.                                                   |  |
|  | Art.4 (Oggetto Sociale)                                                             |  |
|  | Considerata l'attività mutualistica, nonché i requisiti e gli interessi dei soci    |  |
|  | come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento           |  |
|  | delle seguenti attività:                                                            |  |
|  | - attività di animazione e di promozione dello sviluppo socio-educativo e           |  |
|  | motorio del bambino e dell'adolescente a livello locale ed europeo;                 |  |
|  | - attività di sensibilizzazione della cittadinanza europea attraverso l'organiz-    |  |
|  | zazione di esperienze di mobilità all'estero;                                       |  |
|  | - attività di consulenza alla progettazione locale ed europea;                      |  |
|  | - attività di formazione attraverso corsi finanziati e corsi a pagamento rispet-    |  |
|  | to alla didattica inclusiva, alle nuove tecnologie digitali e alle attività motorie |  |
|  | di supporto alla didattica rivolte al personale scolastico, agli studenti e ai fa-  |  |
|  | miliari;                                                                            |  |
|  |                                                                                     |  |

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | - attività di educazione non formale attraverso laboratori che vanno dalla         |  |
|  | sperimentazione motoria ed educativa di supporto allo sviluppo emotivo e           |  |
|  | creativo del bambino e dell'adolescente a livello locale ed europeo;               |  |
|  | - la gestione e l'offerta di servizi socio-educativi e interculturali in genere;   |  |
|  | - attività di tutoraggio, assistenza tecnica e di docenza in ambiti specifici, in- |  |
|  | tegrativi e di supporto alla didattica;                                            |  |
|  | - attività di monitoraggio per l'accesso ai finanziamenti ed agevolazioni per      |  |
|  | attività rivolte all'innovazione della didattica;                                  |  |
|  | - attività di orientamento formativo e informativo, iniziative di supporto e di    |  |
|  | approfondimento per favorire il successo scolastico e l'integrazione, in parti-    |  |
|  | colare, dei soggetti con bisogni speciali (BES);                                   |  |
|  | - lo svolgimento di attività lavorative diverse (anche agricole, industriali,      |  |
|  | commerciali o di servizi) al fine di consentire e agevolare l'inserimento lavo-    |  |
|  | rativo di persone svantaggiate sia all'interno della Cooperativa stessa sia        |  |
|  | presso altri organismi;                                                            |  |
|  | - attività di orientamento formativo e informativo a sostegno del passaggio        |  |
|  | scuola-lavoro;                                                                     |  |
|  | - svolgimento diretto o in appalto o in convenzione con altri enti pubblici e      |  |
|  | privati in genere delle seguenti attività socio-educative e interculturali quali:  |  |
|  | supporto alla difficoltà scolastica con gestione di spazi appositi, supporto       |  |
|  | psicologico per i Soci e non soci, per le loro famiglie; sportello supporto e o-   |  |
|  | rientamento ai servizi scolastici; gestione di corsi/laboratori di informatica,    |  |
|  | lingue, sport, turismo, teatro, media, educazione anche ambientale, turismo        |  |
|  | responsabile, attività di animazione sociale e organizzazione di eventi inter-     |  |
|  | culturali di vario tipo, progetti di cooperazione internazionale;                  |  |
|  |                                                                                    |  |

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | - la ricerca e l'offerta di spazi (aule didattiche e spazi per attività motoria)     |  |
|  | per associazioni ed enti che condividono la missione della cooperativa;              |  |
|  | - lo sviluppo di luoghi che favoriscano l'accoglienza, l'ascolto, il benessere,      |  |
|  | lo scambio interculturale, inclusi la creazione e la gestione di centri estivi,      |  |
|  | centri di aggregazione giovanile, ecc.;                                              |  |
|  | - organizzazione e gestione, sia direttamente che in collaborazione con altri        |  |
|  | organismi, di iniziative a carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo,      |  |
|  | tendenti a favorire la crescita delle relazioni interpersonali dei Soci, dello lo-   |  |
|  | ro famiglie e dei lavoratori della comunità in genere;                               |  |
|  | - sviluppo di azioni per favorire la conoscenza reciproca e l'incontro tra cul-      |  |
|  | ture diverse;                                                                        |  |
|  | - favorire l'integrazione di cittadini stranieri;                                    |  |
|  | - l'attivazione di azioni per la riduzione dell'isolamento sociale con partico-      |  |
|  | lare attenzione ai minori, ai giovani e agli anziani, di tutte le culture;           |  |
|  | - ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, ac-        |  |
|  | cessorietà e complementarità con le attività precedentemente indicate.               |  |
|  | La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento           |  |
|  | dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge, dalle deli- |  |
|  | bere dei soci e dai regolamenti.                                                     |  |
|  | Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regola-       |  |
|  | mento approvato dall'assemblea dei soci.                                             |  |
|  | Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regola-       |  |
|  | mento approvato dall'assemblea dei soci.                                             |  |
|  | Potrà, inoltre, per conseguire l'oggetto sociale, concedere garanzie reali e/o       |  |
|  | personali, anche atipiche, per obbligazioni proprie o di terzi sempre nel ri-        |  |
|  |                                                                                      |  |

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | spetto dell'attività mutualistica,nell'interesse sociale e comunque non nei        |  |
|  | confronti del pubblico.                                                            |  |
|  | Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere tutte le      |  |
|  | operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, a-      |  |
|  | venti carattere secondario e strumentale rispetto all'oggetto sociale, ritenute    |  |
|  | necessarie, utili o opportune per il conseguimento dello stesso.                   |  |
|  | La società non può, comunque, senza aver assunto le caratteristiche prescrit-      |  |
|  | te, se non ove lecito in via non prevalente ed a servizio dell'oggetto principa-   |  |
|  | le, svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari ca- |  |
|  | tegorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali speciali o riser-   |  |
|  | vati, che si hanno qui come riprodotti "per relationem".                           |  |
|  | TITOLO III                                                                         |  |
|  | SOCI                                                                               |  |
|  | Art. 5 (Soci ordinari)                                                             |  |
|  | Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano maturato una        |  |
|  | capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che,     |  |
|  | comunque, possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la pro-       |  |
|  | pria attività lavorativa o professionale.                                          |  |
|  | Art. 6 (Categoria speciale di soci)                                                |  |
|  | L'Organo amministrativo può ammettere i soci cooperatori volontari di cui          |  |
|  | all'art.2 della Legge 8 novembre 1991 n.381, che prestino la loro attività gra-    |  |
|  | tuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione     |  |
|  | del libro soci, il loro numero non può superare la metà del numero compless-       |  |
|  | sivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il    |  |
|  | rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di         |  |
|  |                                                                                    |  |

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni    |  |
|  | dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura comple-        |  |
|  | mentare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori profes-   |  |
|  | sionali.                                                                          |  |
|  | L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'am-    |  |
|  | missione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'in-   |  |
|  | teresse:                                                                          |  |
|  | a) alla loro formazione professionale;                                            |  |
|  | b) al loro inserimento nell'impresa.                                              |  |
|  | Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'Organo amministrativo     |  |
|  | può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completa-       |  |
|  | re o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento      |  |
|  | degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-    |  |
|  | go periodo della cooperativa.                                                     |  |
|  | Nel caso di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'Organo amministrativo       |  |
|  | può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di        |  |
|  | concorrere, ancorché parzialmente,                                                |  |
|  | al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le stra-      |  |
|  | tegie di medio e lungo periodo della cooperativa.                                 |  |
|  | La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con           |  |
|  | quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:                              |  |
|  | 1) nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità di tratta-  |  |
|  | mento, la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio specia-     |  |
|  | le;                                                                               |  |
|  | 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione |  |
|  |                                                                                   |  |

|  |                                                                                                                                                      |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                      |  |
|  | professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;                                                                            |  |
|  | 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 25% (venticinque per cento) per |  |
|  | cento di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo                                                                        |  |
|  | stabilito dalla legge.                                                                                                                               |  |
|  | Al soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche                                                                    |  |
|  | in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione pro-                                                                       |  |
|  | fessionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non                                                                           |  |
|  | spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quo-                                                                        |  |
|  | ta sociale.                                                                                                                                          |  |
|  | Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle as-                                                                     |  |
|  | semblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee                                                                        |  |
|  | convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-                                                                           |  |
|  | blea altri soci.                                                                                                                                     |  |
|  | Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio spe-                                                                        |  |
|  | ciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a                                                                        |  |
|  | condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissio-                                                                          |  |
|  | ne, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-                                                                      |  |
|  | guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispet-                                                                    |  |
|  | tato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, fi-                                                                     |  |
|  | nalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,                                                                         |  |
|  | l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qua-                                                                            |  |
|  | lità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti                                                                       |  |
|  | previsti dall'articolo 7.                                                                                                                            |  |
|  | In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può                                                                        |  |
|  |                                                                                                                                                      |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art.11.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | Art. 7 (Domanda di ammissione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione; |  |
|  | c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.                                                                                                                                                            |  |
|  | La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci                                                                                                                                                 |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

11 di 28

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | b) mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato; |  |
|  | c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.                                                                                                                                                                                    |  |
|  | Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.  |  |
|  | Art. 9 (Perdita della qualità di socio – intrasferibilità della quota)                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno, né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa.                                                                                                                                     |  |
|  | Art. 10 (Recesso del socio)                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | Il socio può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, nei limiti di quanto previsto all'art.2530 Cod. Civ., ultimo comma.                                                                                                                            |  |
|  | Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.                                                                                                              |  |
|  | Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.                                                                                              |  |
|  | Art. 11 (Esclusione)                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nel                                                                                                                                                                                                        |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | d) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | e) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | f) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto i); |  |
|  | g) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;                                                                                                                                                                                            |  |
|  | h) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | i) che, in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | j) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavora-                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|  |                                                                                                                                                            |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                            |  |
|  | tore.                                                                                                                                                      |  |
|  | Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'Organo amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che |  |
|  | abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione                                                                             |  |
|  | di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.                                                 |  |
|  | Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti c), i) e j), l'ulteriore                                                                        |  |
|  | rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla                                                                        |  |
|  | comunicazione del provvedimento di esclusione.                                                                                                             |  |
|  | Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)                                                                                                                |  |
|  | Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate                                                                               |  |
|  | ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.                                                                                         |  |
|  | Art. 13 (Liquidazione)                                                                                                                                     |  |
|  | I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art.18, comma 4,  |  |
|  | lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio                                                                            |  |
|  | nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente  |  |
|  | versato e rivalutato.                                                                                                                                      |  |
|  | La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,                                                                                 |  |
|  | qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, comma 3, del    |  |
|  | codice civile.                                                                                                                                             |  |
|  | Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del                                                                             |  |
|  | bilancio stesso.                                                                                                                                           |  |
|  |                                                                                                                                                            |  |

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | Art. 14 (Morte del socio)                                                         |  |
|  | In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto  |  |
|  | di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella      |  |
|  | misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.                        |  |
|  | Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla      |  |
|  | richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea  |  |
|  | documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.                         |  |
|  | Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei so-    |  |
|  | ci cessati)                                                                       |  |
|  | La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci rece-      |  |
|  | duti e/o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-   |  |
|  | chiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-   |  |
|  | sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.     |  |
|  | Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine     |  |
|  | suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, ad u-       |  |
|  | n'apposita riserva indisponibile.                                                 |  |
|  | La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della          |  |
|  | quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e         |  |
|  | dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-  |  |
|  | sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche forn-      |  |
|  | te anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.                  |  |
|  | Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga- |  |
|  | mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o    |  |
|  | la esclusione hanno avuto effetto.                                                |  |
|  | Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insol-    |  |
|  |                                                                                   |  |

|  |                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                     |  |
|  | venza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di        |  |
|  | quanto ricevuto.                                                                    |  |
|  | Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società        |  |
|  | gli eredi del socio defunto.                                                        |  |
|  | TITOLO IV                                                                           |  |
|  | PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE                                             |  |
|  | Art. 16 (Elementi costitutivi)                                                      |  |
|  | Il patrimonio della Cooperativa è costituito:                                       |  |
|  | a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettua-    |  |
|  | ti dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di Euro 25,00 (venti-      |  |
|  | cinque).                                                                            |  |
|  | b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.18;       |  |
|  | c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai         |  |
|  | soci ai sensi del precedente art.8;                                                 |  |
|  | d) dalla riserva straordinaria indivisibile;                                        |  |
|  | e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per     |  |
|  | statuto.                                                                            |  |
|  | Art. 17 Ristorno                                                                    |  |
|  | L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in mate-      |  |
|  | ria, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulterio-    |  |
|  | ri a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi     |  |
|  | complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è riparti-      |  |
|  | to tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della presta-    |  |
|  | zione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ul-      |  |
|  | teriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabi- |  |
|  |                                                                                     |  |

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | liti dal regolamento di cui all'art.3.                                           |  |
|  | Art. 18 (Bilancio di esercizio)                                                  |  |
|  | L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.               |  |
|  | Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla re-   |  |
|  | dazione del bilancio di esercizio.                                               |  |
|  | Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'ap-  |  |
|  | provazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,  |  |
|  | ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio conso-   |  |
|  | lidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed al- |  |
|  | l'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione    |  |
|  | sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.      |  |
|  | L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili      |  |
|  | annuali, destinandoli:                                                           |  |
|  | a) a riserva legale indivisibile, nella misura non inferiore al 30% (trenta per  |  |
|  | cento);                                                                          |  |
|  | b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della        |  |
|  | cooperazione di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura    |  |
|  | prevista dalla legge medesima;                                                   |  |
|  | c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizio- |  |
|  | ni previsti dall'art.7 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;                         |  |
|  | d) ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dal Co-   |  |
|  | dice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;                           |  |
|  | e) a riserva straordinaria, ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art.16.  |  |
|  | L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destina-   |  |
|  | zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.         |  |
|  |                                                                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TITOLO V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Art. 19 (Decisioni dei soci)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.                                                                          |  |
| In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| b) la nomina dell'Organo amministrativo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2543 del Codice Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;                                                                                                                                                                                                            |  |
| d) le modificazioni dell'atto costitutivo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.                                                                                                                                                       |  |
| Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.                                                                                                                                 |  |
| In ogni caso, con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.21. |  |
| Art. 20 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso)                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | so per iscritto)                                                                     |  |
|  | Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà av-     |  |
|  | venire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito         |  |
|  | documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:                          |  |
|  | - l'argomento oggetto della decisione;                                               |  |
|  | - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla    |  |
|  | stessa conseguenti;                                                                  |  |
|  | - l'indicazione dei soci consenzienti;                                               |  |
|  | - l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indica- |  |
|  | zione del motivo della loro contrarietà o astensione;                                |  |
|  | - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti, che astenuti, che contrari.   |  |
|  | Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere     |  |
|  | redatto apposita documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:         |  |
|  | - l'argomento della decisione;                                                       |  |
|  | - il contenuto della decisione;                                                      |  |
|  | - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla    |  |
|  | stessa conseguenti.                                                                  |  |
|  | Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali, entro i 5    |  |
|  | (cinque) giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichia-       |  |
|  | razione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale do-         |  |
|  | vranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,         |  |
|  | indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensio-       |  |
|  | ne; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a       |  |
|  | voto contrario.                                                                      |  |
|  | Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi          |  |
|  |                                                                                      |  |

|  |                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                     |  |
|  | mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedi-           |  |
|  | zione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.                    |  |
|  | Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo,    |  |
|  | se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un so-      |  |
|  | lo voto, se socio cooperatore.                                                      |  |
|  | Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti at-       |  |
|  | tribuibili a tutti i soci.                                                          |  |
|  | Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere     |  |
|  | trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.                      |  |
|  | Art. 21 (Assemblea)                                                                 |  |
|  | Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente         |  |
|  | art.19, ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presen- |  |
|  | te statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un nume-         |  |
|  | ro di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le  |  |
|  | decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assem-            |  |
|  | bleare, nel rispetto del metodo collegiale.                                         |  |
|  | L'assemblea potrà riunirsi anche in Comune diverso da quello in cui si trova        |  |
|  | la sede sociale, purché in Italia.                                                  |  |
|  | La sua convocazione deve effettuarsi da parte dell'Organo amministrativo            |  |
|  | mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, via Pec, o altro             |  |
|  | mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio         |  |
|  | avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente      |  |
|  | l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convo-   |  |
|  | cazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.        |  |
|  | In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si repu-         |  |
|  |                                                                                     |  |

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | ta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con |  |
|  | diritto di voto e tutti gli amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, |  |
|  | siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazio-   |  |
|  | ne dell'argomento.                                                               |  |
|  | Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)                                     |  |
|  | L'assemblea è validamente costituita, quando sia presente la maggioranza dei     |  |
|  | voti dei soci aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta di    |  |
|  | voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o  |  |
|  | dal presente statuto.                                                            |  |
|  | Art. 23 (Voto)                                                                   |  |
|  | Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro    |  |
|  | dei soci da almeno 30 (trenta) giorni e che non siano in mora nei versamenti     |  |
|  | della quota sottoscritta. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualun-     |  |
|  | que sia l'ammontare della sua partecipazione.                                    |  |
|  | Art. 24 (Delega)                                                                 |  |
|  | I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente al-      |  |
|  | l'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,   |  |
|  | soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima    |  |
|  | categoria di socio cooperatore.                                                  |  |
|  | Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci. La delega non può       |  |
|  | essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.                      |  |
|  | Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)                                              |  |
|  | L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione         |  |
|  | ed, in sua assenza, dal vice Presidente ed, in assenza anche di questi, dalla    |  |
|  | persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei       |  |
|  |                                                                                  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | voti presenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | Art. 26 (Amministrazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | La Società deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | Tuttavia la maggioranza dei componenti è scelta tra i soci cooperatori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | L'Organo amministrativo rimane in carica per una durata massima di tre esercizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | I componenti sono comunque rieleggibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | Art. 27 (Compiti degli Amministratori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. |  |
|  | Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le eventuali limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Delega che potrà essere conferita dai                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | Consiglieri a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione e verbalizzata nel libro delle decisioni dell'Organo Amministrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | Ogni 90 (novanta) giorni, gli organi delegati devono riferire al Consiglio ed all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.                                                                        |  |
|  | E' ammessa la nomina di consiglieri delegati, con pieni poteri nei singoli settori di propria responsabilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Nel caso in cui un Consigliere delegato si trovi impossibilitato ad operare, in sua vece subentra direttamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, con indicazione delle materie da discutere.                                                                                                                                                            |  |
|  | Ogni Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio e di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve, altresì, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo. |  |
|  | Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | maggioranza assoluta dei voti.                                                   |  |
|  | Art.29 (Integrazione del Consiglio)                                              |  |
|  | In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a      |  |
|  | sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile                   |  |
|  | In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla    |  |
|  | decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se no-  |  |
|  | minato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-    |  |
|  | zione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Ammini-     |  |
|  | strazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino |  |
|  | alla sua sostituzione.                                                           |  |
|  | Art. 30 (Compensi agli Amministratori)                                           |  |
|  | Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del       |  |
|  | Consiglio di Amministrazione. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Or-    |  |
|  | gano di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Ammi-        |  |
|  | nistratori ai quali sono affidati compiti specifici. L'Assemblea può anche ri-   |  |
|  | conoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.                    |  |
|  | Art. 31 (Rappresentanza)                                                         |  |
|  | Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della        |  |
|  | Cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio.                                  |  |
|  | In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-  |  |
|  | buiti spettano al Vice Presidente. Il Presidente, previa apposita delibera del   |  |
|  | Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli      |  |
|  | atti o categorie di atti.                                                        |  |
|  | Art. 32 (Organo di controllo)                                                    |  |
|  | Il Collegio sindacale, se nominato perchè obbligatorio per legge o perchè vo-    |  |
|  |                                                                                  |  |

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | luto dai soci, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti  |  |
|  | dai soci, che ne nominano il Presidente.                                           |  |
|  | I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assem-   |  |
|  | blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del-    |  |
|  | la carica.                                                                         |  |
|  | Essi sono rieleggibili.                                                            |  |
|  | La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci al-     |  |
|  | l'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.              |  |
|  | Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è, quindi, inte-    |  |
|  | gralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso    |  |
|  | il Ministero della Giustizia.                                                      |  |
|  | Nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, il Collegio sindacale è sostituito |  |
|  | da un Sindaco unico, al quale si applicano, in quanto compatibili, tutte le di-    |  |
|  | sposizioni previste dalla legge o dal presente statuto in materia di collegio      |  |
|  | sindacale.                                                                         |  |
|  | TITOLO VI                                                                          |  |
|  | SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE                                                        |  |
|  | Art. 33 (Scioglimento anticipato)                                                  |  |
|  | L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più          |  |
|  | Liquidatori, stabilendone i poteri.                                                |  |
|  | Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)                                            |  |
|  | In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante      |  |
|  | dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:                              |  |
|  | - a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente riva-      |  |
|  | lutate, e di eventuali dividendi maturati;                                         |  |
|  |                                                                                    |  |

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,       |  |
|  | di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.                               |  |
|  | TITOLO VII                                                                        |  |
|  | DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI                                                    |  |
|  | Art. 35 (Regolamenti)                                                             |  |
|  | Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplina-   |  |
|  | re i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo |  |
|  | svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabora-    |  |
|  | re appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione          |  |
|  | dell'Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Ne-      |  |
|  | gli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni      |  |
|  | dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.                                     |  |
|  | Art. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)       |  |
|  | E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse mas-   |  |
|  | simo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 (due) punti e mezzo rispetto    |  |
|  | al capitale effettivamente versato.                                               |  |
|  | Le riserve non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale,   |  |
|  | né all'atto dello scioglimento della Società.                                     |  |
|  | Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il      |  |
|  | rimborso del capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve es-     |  |
|  | sere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della co-     |  |
|  | operazione.                                                                       |  |
|  | Art. 37 (Rinvio)                                                                  |  |
|  | Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di leg-    |  |
|  | ge sulle società cooperative a mutualità prevalente.                              |  |
|  |                                                                                   |  |

27 di 28

28 di 28